



ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
CORSO EUROPA VII TRAVERSA, N.8-10
81030 – CASAPESENNA CASERTA
Tel.0818924580 fax.0818167413 e-mail ceic89600d@istruzione.it
Sito web: www.comprensivocasapesenna.edu.it

Comunicazione n.1 Casapesenna 01/09/2021

AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE **A.S. 2021/2022**

D. LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Al tutto il Personale Docente
Al tutto il Personale A.T.A.
Al RLS di Istituto
Ai Genitori/Tutori/Affidatari
Agli studenti
Al Sito web

Oggetto: **INFORMATIVA PER AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2021/2022**
Disposizioni per l'attuazione del D. Legge 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

Il Dirigente Scolastico

- Visto** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- Vista** la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.
- Vista** la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;
- Visto** il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";
- Considerato** che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d'ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;
- Considerato** che il D.L. dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità ..." e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata;
- Considerato** che resta impregiudicata la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori...o per mantenere una relazione educativa degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";
- Considerato** che l'art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - è misura raccomandata il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,

salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano;

C. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (o con sintomatologie riconducibili al Covid-19);

Considerato che all'art. 1, comma 6 è stabilito che "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (docente e ATA) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (Green Pass).

Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre (ad es. trasferiti, neoassunti, in assegnazione provvisoria) o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del green pass o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" come da legislazione e normativa vigente.

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

- ✓ A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ✓ A chi abbia completato il ciclo vaccinale;
- ✓ A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✓ A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Si ricorda che il Green Pass ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto il personale è tenuto a controllarne la scadenza per assicurarsi della validità. (ad es: nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido; o, ancora, il green pass è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi potrebbe presentarsi a scuola il 1° settembre con green pass non valido).

Considerato che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola;

Considerato che il MI nella nota 1237/2021 esprime parere tecnico secondo il quale non sia necessario acquisire copia della certificazione verde, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

Preso atto che a partire dal primo al quarto giorno di "assenza ingiustificata", al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;

Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto da MI e OOSS per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 – A.S. 2021/22

DISPONE

1. che le lezioni, a partire dalla data stabilita dal calendario scolastico della regione Campania per l'anno scolastico 2021/2022, si svolgeranno in presenza;
2. che il funzionamento dei laboratori sarà garantito in presenza, così come la didattica per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali;
3. che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro e che al personale verrà somministrata specifica formazione;
4. che è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, resta a discrezione del Dirigente Scolastico la rilevazione della temperatura all'ingresso della scuola;
5. che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente;
6. che il personale delegato, già formato in materia di privacy, con la delega riceverà specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza;
7. che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde Covid 19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza;
8. che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà, di norma, all'ingresso in istituto;
9. che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo della presente comunicazione;
10. che il personale che non rispetta le disposizioni elencate ai punti precedenti (mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione, potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020, n. 35.

Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che sarà pubblicata nel sito web istituzionale.

Luogo e data
CASAPESENNA 01/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Coronella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993*